

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



28529.08

1 DIC. 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 32604/2006

Cron. 28529

Rep.

Ud. 04/11/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -

Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -

Dott. GUIDO VIDIRI - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO STILE - Consigliere -

Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- 1 DIC. 2008

sul ricorso 32604-2006 proposto da:

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., quale
successore a titolo universale della Rai -
Radiotelevisione Italiana - Società per azioni, a
seguito della fusione per incorporazione di
quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli
avvocati SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, SCOGNAMIGLIO RENATO,
che la rappresentano e difendono, giusta mandato a
margine del ricorso;

2008

3252

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€ 1,55
02/08/2008 11:31:35
IDENTIFICATIVO: 818888888888
0 1 US 088470 689 6

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12 ottobre 1999 dinanzi al Tribunale di Napoli
premessi di essere stato licenziato dalla RAI Radiotelevisione
Italiana s.p.a. - presso la quale aveva lavorato come conduttore in video del
Telegiornale con la qualifica di Capo Redattore - con comunicazione del 30
settembre 1999, riferiva che la società aveva proceduto al recesso avendo
riscontrata "la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33, comma 3, e cioè il
raggiungimento del 60° anno di età ed il **compimento di una anzianità
contributiva di trecentosessanta mensilità**". Precisava ancora che il
comportamento datoriale era illegittimo in quanto egli aveva esercitato
tempestivamente il diritto di opzione, di cui alle leggi nn. 54 del 1982 e 503
del 1992 per proseguire il suo rapporto sino al 65 anno di età, e che in realtà la
Rai lo aveva licenziato per motivi ritorsivi perché esso ricorrente aveva
promosso e vinto alcuni giudizi contro la società. Il suo licenziamento, inoltre,
avrebbe dovuto ricevere il preventivo nullaosta dell'Associazione Regionale
della Federazione della Stampa, il che non era avvenuto. Su tali presupposti
chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
del licenziamento, con conseguente ordine di reintegra nel suo posto di lavoro
e condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali.

Dopo la costituzione della società, il Tribunale di Napoli accoglieva la
domanda attrice dichiarando **la illegittimità del licenziamento**, e condannava
la RAI a reintegrare il nel suo posto di lavoro nonché a risarcirgli i
danni così come disposto dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990.

A seguito di gravame della società, la Corte d'appello di Napoli con sentenza
del 21 novembre 2005 rigettava l'appello e condannava la Rai al pagamento
delle **spese del grado di giudizio**. Nel pervenire a tale conclusione la Corte
territoriale osservava che, alla stregua della disciplina generale dettata dall'art.
6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, nonché dall'art. 6 della legge n. 407 del

Giuseppe V. Stur

1990, il lavoratore poteva chiedere la continuazione del rapporto lavorativo sino al compimento dell'età di 65 anni, pur nel caso di raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti, fermo il prescritto termine decadenziale di sei mesi per la comunicazione all'ente previdenziale ed al datore di lavoro. Rimarcava ancora il giudice d'appello che altro motivo di illegittimità del licenziamento derivava dalla circostanza che non era stato dato - contro il disposto dell'art. 34, punto 9, del contratto collettivo di categoria - il nullaosta dell'Associazione Regionale della Stampa al licenziamento del nullaosta prescritto nel caso di specie per essere il componente del Consiglio Nazionale della Stampa Italiana.

Contro tale sentenza la Rai propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la s.p.a. RAI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d. l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982 n. 54, dell'art. 6 della legge n. 407 del 1990 anche in relazione al D.M. 1 gennaio 1953 di approvazione del regolamento dell'INPGI, nonché carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Osserva al riguardo la società che i' aveva diritto alla pensione di vecchiaia, erogata dall'INPGI al compimento del 57 anno di età - e cioè all'8 agosto 1996 - avendo maturato appunto a tale data sia il requisito di anzianità anagrafica (pari appunto a 57 anni), ed altresì quello contributivo (360 contributi mensili). Ne conseguiva che il diritto di opzione previsto dalla normativa applicabile alla fattispecie in oggetto avrebbe dovuto esercitarsi entro sei mesi prima di quella data (al più tardi l'8 febbraio 1996), e non già in data successiva e prima del compimento del 60 anno di età.

Giusto V. Sica

Il motivo è privo di fondamento.

L'art. 6 del d. lgs. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982 n. 534, nel disciplinare il diritto di opzione per il proseguimento del rapporto di lavoro non oltre il 65° anno di età, al secondo comma prevede un termine di decadenza per l'esercizio del diritto stesso, che è di almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; l'art. 6 della legge n. 407 del 1990 ha previsto, a sua volta, la possibilità della continuazione del rapporto sino al compimento del 65° anno di età anche ai lavoratori che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti, fermo restando il termine decadenziale dei sei mesi per la comunicazione dell'esercizio di opzione all'ente previdenziale ed al datore di lavoro.

Orbene, il giudice d'appello ha correttamente osservato che la R.A.I. non poteva giustificare la disapplicazione della suddetta normativa legale per avere la contrattazione collettiva di categoria ed il regolamento dell'I.N.P.G.I. previsto che il diritto alla pensione sorge allorché il giornalista raggiunge il limite massimo di 360 contributi mensili e 57 anni di età. Ed invero la contrattazione collettiva nazionale (art. 33) non può, anche in ragione della sua lettera, essere interpretata come fonte regolatrice del rapporto capace di far decadere - in caso di non esercizio del diritto di opzione di cui alla suddetta disciplina - un giornalista, quale il [] da un diritto previsto da una regola di carattere generale, secondo la quale il rapporto di lavoro è ordinariamente destinato a risolversi per il raggiungimento del limite di età previsto per la pensione di vecchiaia, con la possibilità anche del suo proseguimento sino all'età di 65 anni, previo l'esercizio - come si è detto - dell'opzione entro il termine decadenziale di sei mesi prima della data del conseguimento del diritto alla suddetta pensione.

Giulio Vidini

In altri termini per la diversa natura delle fonti regolatrici del rapporto lavorativo dei giornalisti, la normativa pattizia va considerata come disciplina volta ad introdurre una forma di c.d. pensione anticipata, che non esclude certo la possibilità, per il giornalista stesso, di avvalersi della pensione di vecchiaia e - come gli altri lavoratori - del consequenziale diritto alla continuazione del suo rapporto sino al compimento dei 65 anni di età, pur se abbia raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dal proprio ordinamento di categoria, a condizione però che abbia rispettato il termine decadenziale dei sei mesi per comunicare (all'ente previdenziale ed al datore di lavoro) la propria volontà di continuare il rapporto.

Sulla base di queste considerazioni non merita, dunque, alcuna censura la sentenza impugnata allorquando ~~ha escluso~~ che si possa pervenire - nell'assoluta silenzio della legge - ad una diversa conclusione e che una disciplina dettata a favore dei giornalisti possa - ~~sempre nel silenzio del legislatore~~ - penalizzarli sino ad introdurre limitazioni alle facoltà che normalmente vengono riconosciute a tutti gli altri lavoratori.

Giuseppe Vidua

Con il secondo e terzo motivo la società ricorrente lamenta - formulando, pure rispetto ad essi, all'esito della loro esposizione i rispettivi quesiti di diritto - violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. anche in relazione all'art. 1352 c.c. ed all'art. 1372 c.c. nonché vizio di motivazione (secondo motivo), e violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e 1363 c.c. anche in relazione all'art. 1372 c.c., ed anche vizio di motivazione della impugnata sentenza e nullità della decisione su una questione sollevata ritualmente da essa ricorrente (terzo motivo).

In sintesi la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha trascurato la lettera del disposto dell'art. 34 del contratto di categoria (che richiedeva come presupposto della tutela richiesta dal una "formale notifica alla Federazione Italiana Editori di Giornali" della carica di dirigente delle

Associazioni Regionali ed interregionali di stampa” o “di componente del Consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana”); e per di più addebita, con il terzo motivo, alla decisione della Corte territoriale di non avere fornito alcuna risposta ad essa società, che aveva sostenuto la tesi che il suddetto articolo 34 del contratto di categoria andava interpretato in senso logico-sistematico unitamente all’art. 33, per cui la tutela rivendicata dal giornalista non poteva spingersi sino a privare il datore di lavoro dal potere di recesso *ad nutum* riconosciutogli da quest’ultima disposizione, così vanificando il senso della disciplina pattizia.

Anche tali motivi risultano privi di fondamento.

Al riguardo è sufficiente osservare che il giudice d’appello ha affermato che a seguito della prova testimoniale espletata era rimasto accertato che il giudice aveva osservato le formalità richieste dall’art. 34 del contratto collettivo - e precisamente aveva proceduto alla notifica del nullaosta - precisando anche che non aveva fondamento l’assunto che la prova per testi non poteva assumere nel caso in esame rilevanza, atteso che essa aveva ad oggetto un fatto storico (e non la ricostruzione del contenuto del documento - e cioè del nullaosta - né una circostanza riguardante la sua validità), e che nel rito del lavoro non valgono, nell’esercizio dei poteri d’ufficio ex art. 421 c.p.c., le limitazioni all’espletamento delle prove, configurabili invece nel rito ordinario. Considerazioni queste che non sono state oggetto, nel ricorso della società, di censure dotate della necessaria specificità per inficiarne la validità. Per quanto attiene, infine, al terzo motivo va osservato che esso non può trovare ingresso in questa sede sia per il principio della autosufficienza del ricorso in cassazione, per non essere stato nel caso di specie precisato se gli estremi di fatto e di diritto su cui si fonda la tesi della società siano stati da essa tempestivamente e ritualmente introdotti nel processo, sia perché la

Giuseppe Volpe

validità della tesi della RAI si basa su elementi e dati fattuali non accertabili nel giudizio di legittimità.

Per concludere la decisione impugnata, per essere congruamente motivata, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione della normativa regolante la materia oggetto della controversia, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.

La società ricorrente va condannata, in ragione della sua soccombenza, alle spese nonché agli onorari difensivi di questo giudizio di legittimità, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 17100,- ed in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Guido Volpi

IL PRESIDENTE

Luigi Ferrarini

[Signature]
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 1 DIC. 2008

[Signature]
IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533